

spetta, senza certezza che essa sia veramente sicura, è troppo grave per poterla assumere se non sia stato fatto quanto è umanamente possibile per avere tale certezza.

« Pur tuttavia si spera che alla fine dell'anno il ponderoso lavoro di restituire a tutto l'Adriatico la completa sicurezza della navigazione sarà ultimato, sempre che naturalmente non sorgano altre imprevedibili ragioni di ritardo.

« *Il ministro*
« SECHI ».

Salvadori Guido. — *Al ministro del tesoro.* —

« Per conoscere se le Commissioni sanitarie di appello per le pensioni di guerra presso gli uffici provinciali possono nel loro giudizio, non tener conto dei ricorsi regolarmente presentati da invalidi aventi diritto ad una pensione superiore in base alle vigenti disposizioni di legge, come è successo al mutilato Bendini Antonio di Brescia, e se non creda di prendere opportuni provvedimenti per una diversa costituzione di dette Commissioni, nelle quali i medici militari sono in maggioranza, continuano a far prevalere quei concetti che hanno ispirato, già in precedenza, il collegio dall'assegnazione del primo grado, tanto che a Brescia le conferme nell'ultimo trimestre sono state n. 389 su 402 ricorsi presentati ».

RISPOSTA. — « Circa gli appunti mossi sul funzionamento in genere delle Commissioni provinciali di appello si fa notare che con l'istituzione di esse la procedura medico-legale ha conseguito un reale progresso nei riguardi della tutela degli interessi degli invalidi, poichè mentre secondo la vecchia procedura, in caso di non accettazione delle conclusioni dei primi medici, il militare non poteva aspirare che alla visita personale del solo Direttore di sanità, egli ha ora la maggiore garanzia derivante: a) dal giudizio collegiale, b) dalla possibilità di usufruire presso le Commissioni dell'assistenza medico-legale gratuita dell'ufficio provinciale, c) dalla composizione delle Commissioni stesse, potendo i medici civili (nominati dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, ora Sottosegretariato) che concorrono a formarla, esprimere, un motivato voto dissenziente, che non mancherebbe di provocare un particolare esame del caso da parte di questo Sottosegretariato.

« Le Commissioni sanitarie d'appello, al cui apprezzamento è rimesso pronunciarsi in base agli atti, od a seguito di nuova visita diretta, pur tenendo debito conto delle deduzioni presentate dall'interessato avverso le conclusioni dei primi medici, sono, come del resto è ovvio, pienamente libere nei propri giudizi, che debbono essere espressi

secondo scienza e coscienza, e non vincolate nè dalle deduzioni stesse, nè dal parere del 1° collegio.

« È da notare poi che questo Sottosegretariato, al quale spetta decidere in via definitiva circa il diritto e la misura della pensione, non manca di provocare l'ulteriore parere dell'Ispettorato di sanità militare ogni qualvolta risulti che dalle Commissioni siasi proceduto ad assegnazione di categoria in contrasto con le reali condizioni fisiche dell'interessato, quali risultano descritte nei verbali di visita, o nei reclami dallo stesso inoltrati.

« Tali criteri di apprezzamento e di giustizia sono stati indubbiamente applicati anche nel caso del militare Bendini Antonio di Pietro, nato il 28 marzo 1897 a Brescia, i cui documenti sanitari sono stati, in data 1° giugno 1920, rimessi all'Ispettorato di sanità militare, per il conclusivo parere in ordine all'infermità dallo stesso denunciata, il che dimostra che il giudizio emesso dalla Commissione provinciale di appello di Brescia, non fu ritenuto esauriente dagli Uffici di liquidazione.

« *Il sottosegretario di Stato*
per l'assistenza militare e le pensioni di guerra
« BIANCHI VINCENZO ».

Sandulli. — *Al ministro dell'industria e commercio.* —

« Intorno al decreto recente per il quale con procedimento assolutamente nuovo e di una costituzionalità molto contestabile, si è data efficacia retroattiva fino al 1° febbraio, all'aumento dei prezzi del gas, recato da quel decreto, vulnerando, per tal modo, il diritto degli utenti, costituito e garantito da contratti e inaugurando un funesto sistema di legiferazione per decreti, come quello che, perturbando rapporti giuridici già legalmente costituiti, genera nei cittadini la più tormentosa incertezza intorno ad essi e la preoccupazione di vedersi esposti da un momento all'altro alle più ingrate sorprese, involgendo anche il passato, contro qualsiasi prevedibilità ».

RISPOSTA. — « Il decreto ministeriale 27 marzo 1920, che fissa, a partire dal 1° febbraio decorso, i prezzi massimi del gas — e contro il quale è rivolta la suddetta interrogazione — non è altro che l'esecuzione di una precisa norma stabilita dall'articolo 13 del decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50. Tale decreto demanda a Commissioni arbitrali il compito di rivedere, in base ai mutati presupposti di fatto, i contratti di fornitura del gas divenuti ineseguibili o statuenti prestazioni eccessivamente onerose, ma poi, poichè le relative decisioni non avrebbero potuto essere emesse se non dopo un certo tempo (e infatti tuttora ne sono in corso le vertenze) e poichè i prezzi contrattuali